



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA



## NOTA DI INDIRIZZO

### Rappresentanza di genere negli organi esecutivi degli enti locali associati

La Commissione Regionale Pari Opportunità, al fine dell'effettivo rispetto del principio di parità democratica nella rappresentanza politica e di quello di riequilibrio tra uomini e donne all'interno degli organi politici

#### Visto

-l'art. 51 comma 1 della Costituzione (*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*) e l'art. 117 comma 7 della Costituzione (*Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*);

-l'art. 6 comma 3 del TUEL (*Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 125](#), e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti*) e l'art. 46 comma 2 del TUEL (*Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione*);

-l'art. 1 comma 137 della legge 56/2014 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni- (*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*);

-l'art. 12 della legge regione Sardegna n. 2/2016 -Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna- (*Lo statuto stabilisce il numero dei componenti della giunta in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell'assemblea. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della giunta. Essa può inoltre revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti*);

-art. 16 Statuto ANCI Sardegna (*L'ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.*

*Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare la presenza delle donne nelle Istituzioni e nelle strutture associative).*

**considerato**

che dagli stessi si evince un *favor legis* per la “*adeguata rappresentanza di genere*”, spesso non rispettata nella formazione degli esecutivi delle Unioni dei Comuni della Sardegna

**propone e invita**

tutti gli enti locali associati, ***ove possibile***, al rispetto nella composizione degli organi esecutivi, della misura indicata per le giunte comunali dall'art.1, comma 137, della Legge 56/2014 e nello specifico “***nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico***”.

Cagliari, lì 15/05/2018

La Commissione Regionale  
Pari Opportunità